

RELAZIONE ESPLICATIVA

Il comma 734 della L.147/2013 (Patto di stabilità 2014) prevede che il Magistrato alle Acque, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, determini i canoni di concessione demaniale marittima nelle aree di propria competenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge citata (ai sensi del successivo comma 749, la data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2014).

Sulla base di tale disposizione il Magistrato alle Acque, ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, d'intesa con l'Agenzia del Demanio ha emanato il Decreto Presidenziale 46-Gab del 30/01/2014, determinando i canoni demaniali marittimi lagunari.

Tale Decreto è stato integrato e modificato dal Decreto Provveditoriale 1156 del 24/11/2016 e dal Decreto Provveditoriale 1064 del 05/12/2017 che ha recepito, tra l'altro, le innovazioni legate all'adozione del SID (Sistema Informativo Demanio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per il rilascio delle concessioni.

Il Provveditorato, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, per meglio rispondere alla specificità della Laguna di Venezia, ha ritenuto necessario apportare ulteriori modifiche al Decreto Presidenziale 46-Gab del 30/01/2014. È stato quindi adottato il presente Decreto, di cui questa Relazione è parte integrante.

I canoni demaniali marittimi lagunari si distinguono in tre categorie:

- Canoni che discendono dalle norme nazionali in vigore (riassunte nella Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 62 del 16/12/2013), nelle fattispecie di concessione in cui non sussiste una specificità della Laguna di Venezia tale da richiedere di elaborare canoni diversi;
- Canoni per tipologie di concessioni e licenze tipiche della Laguna di Venezia, per le quali sono stati adottati canoni differenti da quelli previsti dalla vigente normativa;
- Canoni per utilizzi dello spazio lagunare non previsti da alcuna fonte normativa.

Si premette che, per la determinazione di tali canoni, è stato adottato principalmente il criterio della valorizzazione economica del bene e del pareggio tra i costi e la remunerazione dell'attività amministrativa. Si è tenuto conto, inoltre, dell'impatto delle opere eventualmente eseguite dal concessionario e dell'attività oggetto della concessione. Al riguardo, si ricorda la sostanziale differenza in termini di piena utilizzazione tra lo spazio lagunare e il mare costiero. Lo spazio lagunare ha la caratteristica di poter essere sfruttato per tutta la sua ampiezza; il mare costiero, invece, consente un'utilizzazione limitata della metratura assentita per la presenza di fondali differenziati, rocciosi o impervi. Questa importante peculiarità giustifica per lo spazio lagunare il calcolo di un canone a metro quadro più alto rispetto a quello applicato allo spazio acqueo.

Sono descritti di seguito, voce per voce, i canoni demaniali marittimi lagunari di cui all'Allegato A:

1. Estrazione di materiale inerte dal fondo lagunare in b/mc

Si prevede una distinzione tra le tre categorie di materiale inerte che si possono estrarre dal fondo lagunare ed un canone minimo di € 188,28.

2. Posa in opera aerea ed interrata sublagunare su demanio marittimo di metanodotti, acquedotti, elettrodotti, etc.etc.

Il calcolo del canone tiene conto della superficie effettiva e di ciascuna opera di facile e/o difficile rimozione.

3. Servizi linee tecnologiche interrate in piano campagna, banchina e argini

Il calcolo della superficie avviene in applicazione della L. 494/1993 e della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 112 del 25/01/2001 (superfici virtuali).

4. Appostamenti stagionali di caccia

Applicazione della Legge 494/1993. Il canone è di € 3,45 al mq, con canone minimo di € 376,56.

Per gli appostamenti in ambito vallivo viene previsto il canone di € 156,59 per ciascun appostamento.

5. Bilancia da pesca, comprese le strutture di supporto, composta da capanno, pontile e tralicci di sostegno

Il canone per mq e il canone minimo sono più alti perché si tratta di attività non professionali attuate mediante la concessione di strutture di maggior pregio rispetto a quelle normalmente in uso negli ormeggi natanti ad uso privato-familiare. Viene previsto il canone di € 3,45 al mq per la superficie sottesa per ciascun tirante.

Per le attività di pesca professionale si applicano i canoni di cui al successivo punto.

6. Spazio acqueo/terreno ad uso acquacoltura in genere; aree vallive costituite da argini, specchi acquei e barene (esclusi edifici e appostamenti da caccia); raccolta alghe; ormeggio unità da pesca

Applicazione del Decreto Interministeriale 595/1995.

Il canone si applica, con le distinzioni ivi previste, anche alle valli da pesca. Si segnala, a tal proposito, che il canone da applicare alle cc.dd. barene e velme è quello dello spazio acqueo, perché non sono propriamente terre emerse. Il caso specifico degli appostamenti da caccia, allocati nelle barene e velme, è trattato all'apposita voce 4).

Per le aree destinate all'ormeggio delle unità da pesca viene mantenuta la differenziazione sulla base delle aree effettivamente occupate.

7. Specchio acqueo ad uso ormeggio unità da diporto senza scopo di lucro

Queste concessioni nella Laguna di Venezia hanno, per tradizione, una connotazione specifica e particolare, caratterizzata dallo sfruttamento intensivo dello spazio acqueo.

Per le unità da diporto (i vari mezzi nautici), si è scelto di mantenere strette proporzioni fra lo spazio occupato, funzionale alle dimensioni dell'unità, e il canone, che aumenta progressivamente da una soglia minima molto bassa pari a € 188,28 per l'anno 2019.

Tale soglia, pur essendo inferiore al canone minimo stabilito nel Decreto di cui alla Circolare MIT n.87 del 17/12/2018, ossia € 364,63 per spazi acquei fino a oltre mq 300, garantisce comunque un aumento delle entrate dello Stato. Infatti, proprio per le sue caratteristiche, in uno spazio acqueo lagunare di mq 300 il Provveditorato Interregionale può rilasciare anche 15 concessioni destinati ad ormeggio, arrivando a riscuotere complessivamente (188,28x15=) € 2.824,20.

In questo modo da una parte si garantiscono ampiamente i proventi dello Stato, dall'altra, con piccoli spazi acquei (che tra l'altro rappresentano oltre il 75% per cento delle concessioni) si riscontrano più richieste e si consente di pagare un canone più basso ai Concessionari che utilizzano tali spazi senza scopo di lucro e che probabilmente non ne farebbero richiesta se l'importo dovuto fosse quello previsto nella citata Circolare MIT n.62.

Inoltre, differenziando fra uso con e senza scopo di lucro dello spazio acqueo si prevengono situazioni di disparità e conseguentemente di forte dissenso tra la popolazione locale. Basta ad esempio pensare che per uno spazio acqueo di 12 mq, con le tabelle nazionali, il Concessionario privato si troverebbe a dover versare lo stesso canone minimo di un'unità adibita al trasporto pubblico non di linea che trasporta fino a 200 passeggeri.

Infine, non va sottovalutata la circostanza che a Venezia l'uso delle imbarcazioni di modesto valore è di stimolo all'economia locale (cantieristica, frequentazione e ristorazione nelle isole minori, etc.) e che pertanto risulta vantaggioso favorire tale uso in termini di produttività.

Viene modificato il valore delle pertinenze volumetriche eccedente la quota di +/- 2,70 m, che passa da € 22,22 a € 41,76 perché non correttamente aggiornato nel triennio precedente.

Il canone relativo alle cavane è stabilito in € 15,00 al mq, con un canone minimo pari a € 735,00.

Questi ultimi importi non sono soggetti a rivalutazione per l'anno 2020.

Quanto alle Associazioni *no profit*, si è scelto di stabilire canoni più favorevoli, in considerazione delle garanzie di buon utilizzo e valorizzazione dell'area occupata che il Provveditorato richiede per il rilascio della concessione attraverso disciplinari redatti *ad hoc*, nei quali l'importo dovuto non è proporzionale alla metratura dell'area concessa come avviene per il diporto.

Infine, per le Associazioni senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali il canone viene determinato nella misura pari al 50% di quanto previsto per le altre Associazioni. Anche in questo caso l'importo dovuto non è proporzionale alla metratura dell'area concessa come avviene per il diporto.

8. Spazio acqueo/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto merci, diporto commerciale, noleggior senza conducente e finalità diverse da diporto e cantiere aeronavale

Si propone il canone già previsto nella L. 494/1993. Per le strutture di supporto alla pesca, si distingue tra facile rimozione e difficile rimozione, poiché si ritiene che esse gravino, sullo spazio demaniale assentito, in

modo rilevante e diverso da quello delle superfici dedicate all'attività agricoltura o acquacoltura, che non sono dotate di alcuna opera (se non quelle, modeste, destinate alla perimetrazione). Il canone è, naturalmente, più alto per le opere di difficile rimozione.

Anche per questa categoria vengono esplicitati i canoni relativi a eventuali pertinenze e previsti canoni minimi differenziati sulla base delle aree affettivamente concesse.

9. Spazio acqueo/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto pubblico non di linea, taxi e/o noleggio con conducente e granturismo - diporto commerciale (noleggio con conducente)

La tipologia definita da questa voce comprende le occupazioni di spazi acquee da parte delle unità destinate al trasporto pubblico non di linea, per le quali è previsto un canone più alto rispetto alle tipologie precedenti in ragione della redditività economica del bene assentito. Per quanto riguarda il canone minimo, sono stati mantenuti i tre diversi importi determinati in base a delle superfici occupate.

Il canone minimo riservato alle sole aree non operative è € 376,56.

10. Terreno o specchio acqueo coperto da costruzioni ad uso cantieristica - motonautica, compresi scivoli per alaggio/varo e gru o specchio acqueo asservito per ormeggio natanti

Applicazione della L. 494/1993 con canone minimo di € 376,56.

11. Riprese fotografiche, televisive o cinematografiche con interclusione del traffico nautico

L'attività tecnico-amministrativa per l'autorizzazione di queste attività, la loro gestione e soprattutto la vigilanza hanno per l'Amministrazione costi più alti di quelli sostenuti per le altre tipologie di concessioni.

Si mantiene un canone giornaliero minimo differenziato a seconda che l'interclusione al traffico nautico sia parziale o totale per disposizione dell'Amministrazione.

12. Cartelli pubblicitari monofacciali (per superficie del cartello)

Applicazione della L. 494/1993 con canone minimo di € 376,56.

13. Area scoperta (se diversa dalle voci considerate)

Questa voce corrisponde ad una categoria residuale di concessioni: le aree prive di alcuna struttura non rientranti nelle fattispecie considerate ai punti da 1 a 12. Si applica in ogni caso il canone demaniale marittimo minimo di € 376,56 previsto dalla L. 494/1993, che risponde ai principi della valorizzazione economica del bene e consente all'Amministrazione il pareggio tra costi e remuneratività.

14. Terreni agricoli e terre emerse

Si mantengono i canoni pari a € 0,5220 al mq. per i terreni agricoli ed € 0,01044 al mq per le terre emerse non destinate ad uso agricolo. Per entrambe le tipologie di area il canone minimo è pari a € 523,00.

15. Fabbricati Pertinenze su demanio marittimo lagunare

In questa categoria non prevista dalla normativa nazionale, ma rientrante nella specificità dell'ambiente lagunare, sono mantenuti canoni distinti per le varie tipologie di aree. Si applica il canone minimo di € 376,56.

16. Scarichi reflui (esclusi impianti antincendio)

Le concessioni attinenti all'esercizio degli scarichi reflui vengono distinti in tre categorie:

- a) Industriale-commerciale
- b) Privato
- c) Meteorico.

Sono stati aumentati gli importi di ogni singola voce. Il canone minimo è € 371,54.

Questi importi non sono soggetti a rivalutazione per l'anno 2020.

I canoni per comodità di calcolo sono espressi in doppia cifra decimale.

Tutti canoni indicati nella Tabella A sono da rivalutare in base all'indice di variazione di cui al Decreto annualmente adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso con apposita Circolare.

Per l'anno 2020 non saranno rivalutati i canoni che hanno subito un aumento con il presente Decreto, come indicato nelle singole voci.